REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/65 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 ([2]), la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago (di seguito anche: «TT») e degli Stati Uniti d'America (di seguito anche: «USA») («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2) Nel maggio 2021 la Copa-Cogeca, un'associazione di utilizzatori del prodotto in esame, ha chiesto la sospensione dei dazi antidumping in vigore, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Con decisione di esecuzione (UE) 2022/2070 ([3]) la Commissione ha deciso di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688.

(3) I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra 27,77 EUR/tonnellata e 42,47 EUR/tonnellata sulle importazioni dalla Russia e ammontano a 22,24 EUR/tonnellata sulle importazioni da Trinidad e Tobago e a 29,48 EUR/tonnellata sulle importazioni dagli Stati Uniti d'America.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ([4]), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5) La domanda di riesame è stata presentata il 28 giugno 2024 da Fertilizers Europe («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell'8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1688/oj).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2070 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 208, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2070/oj).
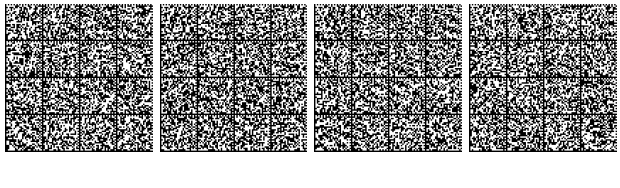
([4]) GU C, C/2024/907, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/907/oj.